





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 05 settembre 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Mozione in merito all'attuazione della legge regionale 09 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) e sul perseguimento degli obiettivi di contenimento degli ungulati ivi previsti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Premesso che;

- per quanto riguarda la popolazione degli ungulati, secondo l'ultima pubblicazione disponibile, ovvero la Banca Dati Ungulati curata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (2012), la Toscana rappresenta la regione con le maggiori consistenze di tali specie dell'Italia peninsulare, comprendendo circa 450.000 capi;

- la densità e la distribuzione delle diverse specie risulta aumentata progressivamente negli ultimi anni, con la sola eccezione del muflone, più soggetto delle altre specie alla predazione del lupo;
- tale situazione ha comportato e comporta gravi ripercussioni sulle colture agricole lamentate dalle associazioni di categoria, sull'ambiente e sulla rinnovazione forestale; inoltre il numero dei sinistri stradali nei quali risultano coinvolti gli ungulati selvatici è in continua e preoccupante crescita ponendo anche un tema di sicurezza stradale soprattutto nei territori dove risulta maggiormente concentrata la presenza di tali specie, ovvero le province di Grosseto, Siena e parte di Firenze;

Preso atto che:

- la Regione Toscana, proprio per arginare le problematiche sopra citate, ha approvato la legge regionale 09 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che disciplina una gestione straordinaria degli ungulati per la durata di un triennio e tende ad aumentare le possibilità di prelievo venatorio anche mediante periodi più ampi nelle aree maggiormente soggette a danni;
- le attività di caccia, al di fuori dei periodi previsti dalla l.157/92 saranno incentrate sul prelievo selettivo, attraverso il ricorso alle procedure previste dal citato art. 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248; mentre altre misure coordinate riguardano le attività di monitoraggio estese obbligatoriamente alle aree protette e la valorizzazione della carne dei selvatici abbattuti;

Presto atto, inoltre che l'attuale fase di riordino delle funzioni amministrative esercitate finora dalle province, avviata con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), contribuisce a rendere questa fase di applicazione della normativa sulle attività venatorie ancora più complessa nella sua gestione ordinaria dato che pone in capo direttamente alla Regione alcuni procedimenti in materia di caccia e pesca gestiti sino ad ora dalle amministrazioni provinciali;

Riscontrato che la Regione Toscana, conseguentemente alla citata legge obiettivo per la gestione degli ungulati ha approvato i piani di gestione ed il calendario venatorio sulle specie cinghiale, capriolo, cervo e muflone sia nelle aree vocate che in quelle non vocate, nonché nei distretti e aziende faunistiche della Regione Toscana;

Ricordato che:

- la Regione Toscana, al fine di disciplinare la gestione venatoria, si avvale, così come indicato dalla normativa di settore, del parere dell'ISPRA, ovvero dell'ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolge attività di ricerca, di controllo, monitoraggio e valutazione in materia ambientale;
- tale organo di consulenza tecnico-scientifica, ai sensi della normativa nazionale e regionale, è pertanto deputato alla verifica della compatibilità tra le previsioni degli atti in materia di gestione venatoria e le esigenze di tutela della fauna selvatica;

Rilevato che:

- nonostante tra gli obiettivi della l.r. 10/2016 vi fosse quello del ripristino, raggiungimento e mantenimento di densità sostenibili degli ungulati in Toscana, le associazioni di categoria degli agricoltori hanno riscontrato, in alcune aree della regione, una forte incongruenza tra gli intenti della legge ed i piani di gestione così come deliberati dalla Regione Toscana, ed in particolare fra le proposte dei piani di abbattimento degli ATC rispetto a quanto approvato dalla Regione dopo aver ricevuto il parere dell'ISPRA in base al quale sono stati ridefiniti gli abbattimenti;
- secondo quanto riportato dalle stesse associazioni, nonostante le stime sugli abbattimenti fatte dagli ATC rispetterebbero gli stessi sistemi di monitoraggio previsti da ISPRA, i numeri previsti dai piani approvati dalla Regione sarebbero, in alcuni comprensori ed in particolare per quanto riguarda il capriolo, molto più bassi della reale necessità di abbattimenti di almeno un 30%, tali per cui sono giudicati insufficienti rispetto all'efficacia complessiva delle misure attese con l'attuazione della legge obiettivo che rischierebbe di essere vanificata, o comunque depotenziata, nella sua applicazione;
- emerge inoltre la richiesta dai soggetti interessati di valutare, almeno in una prima fase, la possibilità di consentire forme di prelievo dei cinghiali già previste dalla normativa, quali ad esempio la braccata, come strumento di attuazione degli interventi previsti dal piano di controllo (ex. art.19 l.157/1992 art.37 l.r. 3/1994, art.5 l.r.10/2016) e per una corretta gestione delle aree non vocate (art.4 comma 7, l.r. 10/2016), anche per quei contesti ambientali per i quali ISPRA ne esclude ad oggi l'utilizzo, nonostante siano aree soggette a danni riscontrati dal settore agricolo;

Constatato che:

- il parere dell'ISPRA previsto dall'art.18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come dalla l.248/2005, dalla l.r. 3/1994 e dalla stessa l.r. 10/2016, è da considerarsi obbligatorio ma non vincolante per le regioni ai fini della regolamentazione dei periodi di attività venatoria, della regolamentazione del prelievo di selezione degli ungulati in deroga ai periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (così come previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), e quindi anche per quanto concerne l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere inseriti nei regolamenti stessi;
- tale natura obbligatoria ma non vincolante dei pareri dell'ISPRA risulterebbe confermata dalla giurisprudenza (v., ex plurimis, sentt. Cons. Stato nn. 04172/2013, n. 03625/2015; Sentt. T.A.R. Umbria n. 229/2015; T.A.R. Liguria sez. II, 772/2014 ; T.A.R. Basilicata n. 194/2014) chiamata ad esprimersi in questi anni sulla materia in oggetto e che conferma che la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute da ISPRA purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle difformi scelte operate;

Tenuto conto che, ad esempio, per quanto previsto dalla l.r. 10/2016 in merito alla revisione delle aree vocate e non vocate e, più in generale, riguardo al monitoraggio sull'andamento della stessa legge obiettivo (come disciplinato dall'art.9), la Regione Toscana ha deciso di potersi avvalersi, oltre al contributo dell'ISPRA, anche di un altro istituto regionale riconosciuto in materia, ovvero il Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF);

Considerato che:

- ai fini di una valutazione equilibrata circa gli indirizzi da prendere, è da considerarsi opportuno che la Regione Toscana possa avvalersi, oltre al parere di ISPRA (previsto dalla normativa nazionale e regionale), anche di ulteriori contributi del CIRSeMAF, o analoghi istituti scientifici di carattere regionale, che possano apportare ulteriori elementi conoscitivi aggiornati, utili per una gestione degli ungulati in Toscana maggiormente rispondente alle esigenze di riequilibrio tra agricoltura, caccia e ambiente;
- tali pareri, assieme a quanto fornito da ISPRA, possono costituire un ulteriore elemento utile ai fini del perseguimento degli obiettivi che il legislatore regionale si è dato con la l.r. 10/2016 nel determinare una corretta gestione venatoria degli ungulati in ordine alla definizione delle aree vocate e non vocate, al numero di capi per i quali consentire l'abbattimento, ed alle forme di prelievo maggiormente efficaci da prevedere per ciascun comprensorio, proprio a partire dalla disponibilità di dati maggiormente aggiornati circa l'abbondanza e lo stato delle popolazioni degli ungulati;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- ad attivarsi affinché vengano perseguiti efficacemente gli obiettivi della legge regionale 09 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) circa il contenimento degli ungulati, valutando la possibilità per la Regione Toscana di poter riconoscere, oltre ai pareri espressi da ISPRA previsti dalla normativa nazionale e regionale, ulteriori contributi di istituti scientifici di carattere regionale – a partire da quelli espressi dal CIRSeMAF, - quali elementi utili cui tenere conto nel procedimento di approvazione dei piani di gestione degli ungulati, del calendario venatorio e delle forme di prelievo da autorizzare, al fine di rendere tali piani maggiormente rispondenti alle esigenze di riequilibrio tra agricoltura, caccia e ambiente.

I Consiglieri

LEONARDO	PARRAS	<i>full</i>
SIMONE	BEZZINI	<i>Simone Bezzini</i>
STEFANO	SCANAMELLI	<i>Stefano Scanamelli</i>
LUCIA DE	ROBERTIS	<i>Lucia De Robertis</i>
FIAMMETTA	PAPAZZOSSI	<i>Fiammetta Papazzossi</i>
ENRICO	SOSTEGNI	<i>Enrico Sostegni</i>
ANTONIO	MAZZEO	<i>Antonio Mazzeo</i>
ALESSANDRA	NARDINI	<i>Alessandra Nardini</i>

MONIA MONNI	Laura Laura
Nicola CIGHINI	Nicola C.
SERENA SPINELLI	Serena Spinelli
VALENTINA VADI	Valentina Vadi
MARCO NICCOLI	Marco Niccolò
MASSIMO BALDI	Massimo Baldi
ANDREA PIERONI	Andrea Pieroni

